

Torremaggiore, 26 ottobre 2006

**OGGETTO:** Riduzione del Cuneo fiscale mediante la deducibilità del costo del lavoro ai fini IRAP.

La Finanziaria 2007 intende modificare l'articolo 11 del decreto IRAP con l'ampliamento della deducibilità della base imponibile IRAP di alcuni oneri a carico del datore di lavoro e dei contributi previdenziali e assistenziali versati e riguardanti il costo del lavoro.

Entrambe le agevolazioni si applicano **ai soli lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato**. Risulta, quindi, incentivata l'assunzione a tale titolo o la trasformazione dei contratti a tempo determinato.

#### **DEDUZIONI FORFETARIE LAVORATORI DIPENDENTI**

La prima deduzione consiste nell'abbattimento forfetario della base imponibile per un importo pari a **euro 5.000**, su base annua, per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato.

Per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia tale deduzione spetta per un importo **fino a 10.000** euro ed è alternativa a quella di 5.000 euro e può essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della regola *de minimis* che non può superare l'importo di 100.000 euro in tre anni.

#### **DEDUZIONE CONTRIBUTI INPS**

La seconda deduzione riguarda i contributi assistenziali e previdenziali a carico del datore di lavoro.

Le nuove deduzioni sono alternative a quelle già vigenti nella disciplina IRAP (spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro, nonché, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo), fatta eccezione per i contributi INAIL che mantengono un'autonoma deducibilità.

*DOTT. ORESTE PETTINICCHIO*  
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

In pratica le aziende dovranno confrontare per ciascun dipendente l'importo del beneficio massimo ottenibile applicando le deduzioni già esistenti con quelle ottenibili in base alle nuove deduzioni e sceglieranno, ovviamente, le soluzioni più vantaggiose.

Le nuove norme, ferma restando l'autorizzazione comunitaria, decorrono dal 2007.

L'art. 18 del DDL 1746 (Finanziaria 2007) interviene anche a incentivare l'incremento di base occupazionale di lavoratrici donne introducendo una deduzione alternativa e più alta di quella già esistente nell'art. 11, comma 4-quinques del decreto IRAP.

Cordiali saluti

**Dott. Oreste Pettinicchio**

**Fonti:**

DDL 1746 art. 18 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)